

IMPOSTE SUL REDDITO

Art bonus

di **EVOLUTION**



L'Art Bonus è un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura e spettacolo, introdotto dal D.L. 83/2014, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio. Il presente contributo analizza le nuove regole di applicazione dell'art bonus.

L'art bonus è un credito pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate sia da persone fisiche che giuridiche per:

- la **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche se destinate ai soggetti **concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi**;
- il sostegno degli **istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42), delle **fondazioni lirico-sinfoniche**, dei **teatri di tradizione** (inclusi nel beneficio dalla Legge di Stabilità 2015, cioè dall'[articolo 1 c. 11 L. 190/2014](#)), delle **istituzioni concertistico-orchestrali**, dei **teatri nazionali**, dei **teatri di rilevante interesse culturale**, dei **festival**, delle **imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza**, nonché dei **circuiti di distribuzione**;
- la **realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti**, di **enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo**.

L'Art Bonus nasce come agevolazione temporanea, ma la Legge di Stabilità 2016 ([articolo 1 c. 319 L. 208/2015](#)) l'ha reso permanente.

Infine, con il cosiddetto Codice dello spettacolo (L. 175/2017) tra i soggetti beneficiari delle

erogazioni vengono inclusi anche ai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

L'art bonus, o credito di imposta per la cultura, è riconosciuto a **tutti i soggetti** che **effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste** dal D.L. 83/2014 e successive modifiche, **indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica**. L'accesso al beneficio fiscale devono essere rivolte a:

- Enti pubblici;
- Concessionari o affidatari di beni culturali pubblici;
- Soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

L'articolo 1 comma 1 D.L. 83/2014 dispone che: *“per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate”*.

A seguito delle novità introdotte dall'[articolo 1 comma 318 L. 208/2015](#) l'**art bonus** diventa **permanente** nella **misura del 65%** dell'erogazione eseguita, che però non può superare certi limiti reddituali.

Sul punto, l'[articolo 1 comma 2 D.L. 83/2014](#) prevede, infatti, un tetto massimo per beneficiare del credito d'imposta in commento differente in base alla natura del contribuente, cioè:

- **15% del reddito imponibile** per le **persone fisiche ed enti** che **non svolgono attività commerciale**;
- **5% dei ricavi** per i **titolari di reddito d'impresa**.

Il credito d'imposta determinato con le modalità ed i limiti sopra evidenziati, per essere utilizzato dovrà essere ripartito **in 3 quote annuali di pari importo** (tre periodi d'imposta di utilizzo del credito per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare) e potrà essere utilizzato in modo diverso in base alla natura del soggetto erogante il denaro.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by valcarenghi / Freepik